

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

---

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22/07/2022 N. 724

**Interventi di sostegno per operazioni finanziarie garantite a favore delle imprese artigiane nell'ambito delle Azioni 3.6.1 e 3.1.1 del POR FESR 2014 - 2020. Modifica del Regolamento approvato con DGR n. 495/2021.**

LA GIUNTA REGIONALE

*omissis*

DELIBERA

per i motivi di cui alle premesse,

- di procedere all'integrazione delle disposizioni del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 495 dell'11/06/2021, procedendo ad estendere le condizioni per l'accesso alle sovvenzioni in forma di contributo a fondo perduto, includendo fra i beneficiari di tale forma di agevolazione anche le imprese artigiane costituite da non oltre un anno dalla presentazione della domanda di agevolazione e le imprese formate da giovani artigiani come definite all'art. 57, comma 2 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 e prevedendo per i beneficiari che soddisfino tale condizione, un'intensità dell'agevolazione pari al 60% dell'operazione finanziaria agevolata, attraverso le seguenti modifiche:
  - all'art. 2, punto 2.1.4 "contributo a fondo perduto" dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "*Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura del 60% del finanziamento agevolato e fino ad un importo massimo di euro 20.000,00, a favore delle imprese artigiane costituite da non oltre un anno a far data dalla presentazione della domanda di agevolazione, ovvero delle imprese formate da giovani artigiani come definite all'art. 57, comma 2 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 ;*
  - all'art. 8 "intensità e forme dell'agevolazione", punto 21, è aggiunto il seguente periodo: "*Il contributo a fondo perduto, per i prestiti agevolati riferiti a investimenti di cui all'art. 7, punto 4, lettere c) e d), è riconosciuto nella misura del 60% del finanziamento agevolato e fino ad un importo massimo di euro 20.000,00, a favore delle imprese artigiane costituite da non oltre un anno a far data dalla presentazione della domanda di agevolazione, ovvero delle imprese formate da giovani artigiani come definite all'art. 57, comma 2 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3*";
  - all'art. 8 "intensità e forme dell'agevolazione", punto 24, è aggiunto il seguente periodo: "*Il contributo a fondo perduto, per le operazioni di locazione finanziaria agevolate riferite a investimenti di cui all'art. 7, punto 4, lettera i), è riconosciuto nella misura del 60% della spesa ammessa - costituita dai canoni ammissibili ed esigibili pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente sino al termine previsto per la realizzazione del*

*programma d'investimento agevolato - e fino ad un importo massimo di euro 20.000,00, a favore delle imprese artigiane costituite da non oltre un anno a far data dalla presentazione della domanda di agevolazione, ovvero delle imprese formate da giovani artigiani come definite all'art. 57, comma 2 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3";*

- di consentire ai soggetti che soddisfano le condizioni oggetto della presente estensione (nuove imprese artigiane e imprese formate da giovani artigiani) che hanno presentato la domanda di riassicurazione a valere sul Regolamento nel periodo precedente all'entrata in vigore della presente modifica, di integrare l'istanza con la richiesta di accesso alla sovvenzione in forma di contributo a fondo perduto, con le modalità che saranno rese disponibili sul sito [garanziaartigianatoliguria.it](http://garanziaartigianatoliguria.it);
- di dare atto che le modifiche apportate alle disposizioni del Regolamento siano esecutive a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria di presente provvedimento;
- di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla formalizzazione dell'integrazione apportata con il presente provvedimento;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
  - pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
  - pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22/07/2022 N. 725**

**Attivazione della Misura promozione del vino sui mercati dei paesi terzi nell'ambito dell'OCM Vino. Bando di apertura dei termini per la presentazione dei progetti Regionali e dei progetti Multiregionali, per l'annualità 2022/2023.**

### **LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il regolamento (UE) del Consiglio n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante "*Organizzazione comune dei mercati agricoli*", che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;

VISTO il regolamento delegato (UE) 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;